
RIFORMA PROCESSO CIVILE
processo ordinario (primo grado)

ATTO DI CITAZIONE

- 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

Coord: 171 bis: il giudice, nell'ambito delle verifiche preliminari, segnala la questione rilevata e le parti possono contraddire nelle memorie integrative successive

ATTO DI CITAZIONE

4° l'esposizione **in modo chiaro e specifico** dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

Anche il convenuto: art. 167

coord:

- principio di chiarezza e sinteticità degli atti (art. 121 riformato)
- La violazione del principio di sinteticità può essere valutato dal giudice in punto di spese (art. 46 disp. att.)
- La violazione del principio di chiarezza
- - se comporta la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis a) o viene sanata ex art. 164 oppure b) la citazione è nulla e il processo va definito con sentenza oppure c) su istanza di parte il processo può essere definito con ordinanza ex art. 183 quater
- - se non comporta la nullità della citazione, può rilevare ai fini delle spese (in analogia con la mancanza di sinteticità)

ATTO DI CITAZIONE

- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di **settanta giorni prima dell'udienza** indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, **che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali**, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ATTO DI CITAZIONE

- Coordinamento dei nuovi avvertimenti con l'art. 164, co.2-3:
- Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. [...]
- La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

ATTO DI CITAZIONE

- Coordinamento dei nuovi avvertimenti con il nuovo art. 182, co. 2:
- Quando rileva **la mancanza** della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione

ATTO DI CITAZIONE

- Art. 182, ante riforma: «Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., [anche nella formulazione successiva alla riforma del 2009] non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (**Cass. SU 37434/2022**)

Ipotesi non sanabili (ante riforma):

- Avvocato radiato che si difende personalmente (Cass. SU 10414/2017)
- Parte che si difende personalmente fuori dei casi previsti (Cass. 24257/2018)
- Parte costituita a mezzo di difensore in assenza di procura (Cass. SU 37434)

ATTO DI CITAZIONE

- Art. 182, post riforma: «mancanza» è sinonimo di inesistenza e quindi anche l'inesistenza si può sanare?

Cass. SU 37434/2022, in un obiter dictum, analizzando il nuovo testo dell'art. 182 di imminente applicazione, afferma «**la riforma che di qui a quale che mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche**» [necessaria la prova della data certa?]

ATTO DI CITAZIONE

- Coordinamento

Se la mancanza va riferita al solo documento e non all'esistenza dello ius postulandi, **per l'attore:**

- la costituzione personale nei casi non ammessi non è mai sanabile;
- La costituzione del difensore senza procura è sanabile solo se viene prodotta la procura avente data certa anteriore alla costituzione in giudizio.

ATTO DI CITAZIONE

- Coordinamento

Se la mancanza va riferita al solo documento e non all'esistenza dello ius postulandi, **per il convenuto**:

- la costituzione personale nei casi non ammessi non è sanabile, salvo che non manchi l'avvertimento;
- La costituzione del difensore senza deposito della procura è sanabile solo se viene poi prodotta la procura avente data certa anteriore alla costituzione in giudizio.

ATTO DI CITAZIONE

- Termini a comparire minimi: 120 (art. 163 bis, co. 1)
- Abrogato il co. 2 dell'art. 163 bis e quindi la possibilità di chiedere l'abbreviazione dei termini minimi
- Resta possibile l'anticipazione dell'udienza ai sensi del co. 3 (ma nella pratica diventa più difficile da praticare e spesso costringe il convenuto a costituirsi con largo anticipo)
- Costituzione dell'attore sempre entro 10 gg

COMPARSA DI RISPOSTA

- Chiarezza e specificità (e sinteticità)
- deposito 70 giorni prima dell'udienza
- Non cambia nulla sulle decadenze (art. 38, eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata di terzo, domanda riconvenzionale)

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

Entro **15 giorni** dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto:

- - controllare la regolarità del contraddittorio e, in caso di mancata costituzione del convenuto e nullità della notificazione della citazione, ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 291 c.p.c.;
- - dichiarare la contumacia dell'attore o del convenuto ai sensi dell'art. 171, co. 3;
- - ordinare che al contumace siano notificati gli atti e i provvedimenti indicati dall'art. 292;
- - ordinare l'integrazione del litisconsorzio ai sensi dell'art. 102;
- - ordinare la chiamata di un terzo *iussu iudicis* ex art. 107;

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

- - emettere, ai sensi dell'art. 164, co. 2, 3, 5 e 6, i provvedimenti volti a sanare la nullità della citazione;
- - fissare, ai sensi dell'art. 182, un termine per rimediare alla mancanza o ai vizi della procura o per ovviare a un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione;
- - disporre, ai sensi dell'art. 269, co. 2, lo spostamento dell'udienza per consentire la citazione del terzo richiesta dal convenuto;
- - indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere col rito semplificato.

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

- Se emette uno dei provvedimenti precedenti e occorre rinviare l'udienza (es: chiamata di terzo, rinnovazione della notificazione della citazione, rinnovazione/integrazione della citazione),
 - fissa una nuova udienza
 - i termini per le memorie integrative decorrono a ritroso dalla nuova udienza.

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

- Se emette uno dei provvedimenti precedenti ma non occorre la fissazione di una nuova udienza (es: mera dichiarazione di contumacia) oppure se non deve emettere nessuno dei provvedimenti elencati, alternativamente
 - conferma l'udienza (NB: si tratta di conferma anche se nella data fissata dall'attore non si tiene udienza e questa slitta d'ufficio ex art. 168 bis, co. 4?);
 - differisce l'udienza di massimo 45 giorni (la previsione tiene luogo dell'abrogato co. 5 dell'art. 168 bis) e in tal caso i termini per le memorie integrative decorrono dalla nuova udienza

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

- Se non viene rispettato il termine di 15 giorni per emettere il provvedimento conclusivo dei controlli, il giudice dovrebbe sempre differire l'udienza

VERIFICHE PRELIMINARI DA PARTE DEL GIUDICE

– ART. 171 BIS

Questioni:

- Adozione di provvedimenti fuori udienza e senza contraddittorio
- Le questioni oggetto dei controlli sono spesso sollevate dalle parti, col rischio che potrebbero emergere solo dopo (specie quelle di interesse dall'attore) e quindi determinare a posteriori una duplicazione delle memorie integrative
- Tra la scadenza del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo dei controlli (55 giorni prima dell'udienza) e la scadenza del termine per il deposito della prima memoria integrativa ci sono solo 15 giorni (si auspica solerzia da parte dei giudici per ampliare questo termine; in alternativa, uso del differimento d'ufficio)

MEMORIE INTEGRATIVE – 171 TER

- **1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183** [problema del differimento ex co. 4 dell'art. 168 bis, v supra],
 - [attore; convenuto in caso di chiamata di terzo] **proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo,**
 - [entrambe le parti] **nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte (cfr. 183, co. 6, n.1; cfr. SU 12310/2015).**
 - [attore] **Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;**

MEMORIE INTEGRATIVE – 171 TER

- 2) almeno **venti giorni prima dell'udienza**, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

Testo quasi identico a quello dell'art. 183, co. 6, n. 2. Sembra accentuarsi solo il diritto di replicare alle domande nuove (in senso stretto: reconventio reconventionis) proposte dall'attore nella prima memoria.

MEMORIE INTEGRATIVE – 171 TER

3) almeno **dieci giorni** prima dell'udienza, **replicare alle eccezioni nuove [attore?]** e indicare la **prova contraria**.

- La novità è nella «replica alle eccezioni nuove»: dovrebbe trattarsi della replica alle eccezioni nuove formulate dal convenuto nella seconda memoria per replicare alle domande nuove in senso stretto proposte dall'attore con la prima memoria (es: reconventio reconventionis).
- Si pone il dubbio se si possa estendere alla replica alle eccezioni sollevate dall'altra parte con la seconda memoria avverso la domanda meramente modificata con la prima memoria (si intende, nei limiti di Cass. SU 12310/2015)

MEMORIE INTEGRATIVE – 171 TER

Con le memorie integrative le parti replicano anche alle questioni rilevate d'ufficio dal giudice nei controlli preliminari

Con quale memoria? Dipende dall'interesse che suscita la questione rilevata d'ufficio.

MEMORIE INTEGRATIVE – 171 TER

Questioni e problemi:

- Il termine per il deposito delle memorie (in caso di conferma, dalla udienza fissata in citazione o dalla udienza differita ex art. 168 bis co. 4?)
- I termini a ritroso in caso di plurimi termini: erosione del termine a difesa in caso di scadenza di termini il sabato o domenica: es. se la terza memoria scade di domenica, scade di venerdì, con termine per prova contraria sostanzialmente di soli 8 giorni.
- Reconventio reconvencionis non filtrata dal giudice
- Chiamata di terzo da parte dell'attore nella prima memoria: se poi, all'udienza, è accolta l'istanza, le memorie integrative svolte appaiono inutili, salvo voler ritenere che nelle successive memorie integrative che dovranno essere concesse al terzo le parti possano limitarsi solo a replicare alle difese del terzo.

UDIENZA ART. 183

Novità:

- Obbligo di comparizione personale delle parti per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione e, in mancanza, argomento di prova ex art. 116 (è sempre possibile che nel corso del giudizio possa disporsi il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 non modificato)

NB: ai sensi dell'art. 185 bis modificato il giudice può formulare la proposta conciliativa d'ufficio fino a che non viene fissata l'udienza di rimessione in decisione

- Il giudice autorizza la chiamata del terzo da parte dell'attore «**salva l'applicazione dell'articolo 187**» (cfr. V. Cass. SU, 23 febbraio 2010, n. 4309, Cass. 28 marzo 2014, n. 7406, Cass. 12 maggio 2015, n. 9570 e Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692)

FASE DECISORIA

Novità:

Introduzione dell'udienza di rimessione in decisione (monocratica) o udienza di rimessione della causa al collegio (collegiale)

FASE DECISORIA

Decisione collegiale (discussione orale):

Il giudice istruttore, se reputa che si possa decidere a seguito di discussione orale (rectius, mista):

- Fissa l'udienza di discussione davanti al collegio
- Assegna un termine di massimo 30 giorni prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
- Assegna un termine di massimo 15 giorni prima dell'udienza per le comparse conclusionali
- Sentenza in udienza o mediante deposito entro 60 gg

FASE DECISORIA

Decisione collegiale (ordinaria):

Il giudice istruttore, se non reputa che si possa decidere a seguito di discussione orale (rectius, mista):

- Fissa l'udienza di rimessione della causa al collegio dinanzi a sé
- Assegna un termine di massimo 60 giorni prima dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
- Assegna un termine di massimo 30 giorni prima dell'udienza per le comparse conclusionali
- Assegna un termine massimo di 15 giorni prima dell'udienza per le memorie di replica
- Udienda di rimessione al collegio e sentenza entro 60 gg

FASE DECISORIA

Decisione collegiale (con avvio ordinario e passaggio alla discussione orale):

Il giudice istruttore, se non reputa che si possa decidere a seguito di discussione orale (rectius, mista):

- Fissa l'udienza di rimessione della causa al collegio dinanzi a sé
- Assegna un termine di massimo 60 giorni prima dell'udienza per le comparse conclusionali
- Assegna un termine di massimo 30 giorni prima dell'udienza per le memorie di replica

Tuttavia, se una delle parti, con la comparsa conclusionale, chiede fissarsi udienza di discussione orale, allora:

Il presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione revocando quella di rimessione al collegio; viene meno il termine per il deposito delle repliche.

All'udienza di discussione orale: no sentenza in udienza, solo deposito entro 60 gg.

FASE DECISORIA

L'art. 189, nell'ottica del modello ordinario di decisione, consente alle parti di rinunciare ai tre termini (precisazioni, comparse conclusionali, repliche)

FASE DECISORIA

La decisione monocratica (trattazione orale)

Novità:

- Se opta per la discussione orale (281 sexies), la sentenza non viene pronunciata in udienza ma può anche essere depositata entro 60 gg.
- Manca, rispetto al modello collegiale, la chiara eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni anteriore all'avvio della decisione secondo il modello orale

FASE DECISORIA

La decisione monocratica (trattazione scritta)

Novità:

Se non opta per il modello della trattazione orale, si applica il modello ordinario scritto già visto per la decisione collegiale (281 quinquies co. 1):

- precisazione delle conclusioni per iscritto 60 gg prima dell'udienza
- comparse conclusionali 30 giorni prima dell'udienza
- memorie di replica 15 giorni prima dell'udienza
- udienza di rimessione in decisione
- sentenza entro 60 gg.

FASE DECISORIA

La decisione monocratica (trattazione mista)

Novità:

La parte può chiedere l'applicazione del modello misto (281 quinquies co. 2) (che corrisponde di fatto al modello orale collegiale su richiesta di parte):

- precisazione delle conclusioni per iscritto (nb: nel termine fissato dal giudice)
- comparse conclusionali (nb: nel termine fissato dal giudice)
- Udienza di discussione orale entro 30 giorni dalla scadenza del deposito delle conclusionali
- Sentenza depositata entro 30 giorni.

Questione: quando va fatta la richiesta? Prima che il giudice avvii la decisione secondo il modello scritto (verosimilmente al momento della conclusione dell'istruzione). Nulla dovrebbe ostare alla richiesta con lo scritto di precisazione delle conclusioni, con revoca del termine per le repliche e trasformazione dell'udienza di rimessione in decisione in udienza di discussione orale).